

Comunicazione n. DIN/1009501 dell'8-2-2001

inviata alla società finanziaria ...

Oggetto: Quesito interpretativo in merito alla possibilità per un intermediario finanziario, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 di «costituire» una Sim mediante «trasformazione» della stessa società e di continuare a svolgere l'attività finanziaria nelle more dell'iscrizione all'albo Sim

Con lettera del ... pervenuta il ... successivo, codesta società finanziaria ha chiesto alla Commissione chiarimenti in merito alla possibilità per un intermediario finanziario, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 di "trasformarsi" in società di intermediazione mobiliare e di continuare a svolgere l'attività finanziaria nelle more dell'iscrizione all'albo Sim.

La società ha chiesto di conoscere anche quale sia *«l'iter procedurale più consono al fine di favorire in termini brevi l'avvio della nuova attività di intermediazione»*.

Con riferimento alla prima parte del suddetto quesito si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato dalla legge (articolo 18 del decreto legislativo n. 58/1998) alle imprese di investimento e alle banche.

Tra le imprese di investimento rientrano le SIM, le quali possono svolgere le attività loro riservate solo previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia, e conseguente iscrizione nell'apposito albo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo sopra citato.

L'articolo 19 del suddetto decreto subordina il rilascio dell'autorizzazione da parte della Consob alla sussistenza di determinate condizioni in capo al soggetto istante, tra le quali sono ricompresi alcuni elementi propri dell'atto costitutivo della società, e in particolare: la forma di società adottata (necessariamente quello di società per azioni), la denominazione (che deve contenere le parole, oltre che di "società per azioni" anche quelle "società di intermediazione mobiliare"), la sede legale e la direzione generale (che devono essere situate in Italia) nonché il capitale sociale (che deve essere non inferiore ai limiti fissati dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 4 agosto 2000)

E' di tutta evidenza che l'aspetto rilevante è che la Sim richiedente l'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento, sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e, da questo punto di vista, non fa nessuna differenza che la Sim posseda i detti requisiti sin dalla sua costituzione, ovvero a seguito di opportune modificazioni dell'atto costitutivo.

Ciò detto, è possibile concludere che è assolutamente ammissibile che un intermediario finanziario, iscritto all'elenco di cui all'articolo 106, decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, *«costituisca»* (*recte*: dia vita ad) una Sim, apportando al proprio atto costitutivo le necessarie modifiche.

A meri fini di completezza, si segnala che la modificazione dello statuto nel senso indicato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 58/1998 è solo una delle condizioni richieste dal medesimo articolo al fine del rilascio dell'autorizzazione, da parte della Consob, all'esercizio professionale dei servizi di investimento.

Codesta società, inoltre, ha sottoposto all'attenzione della Commissione un secondo quesito, vertente sulla possibilità per la medesima di continuare a svolgere l'attività finanziaria nell'intervallo di tempo che intercorre fra la "trasformazione" in Sim, e l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 58/1998.

Al riguardo si è osservato che le Sim possono svolgere, in base alle previsioni del suddetto decreto, unicamente i servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5 nonché le attività di cui all'articolo 18, comma 4, dello stesso decreto.

Quest'ultima disposizione prevede che le Sim possono «*prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse e strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge*».

Dall'interpretazione della citata disposizione emerge che le Sim possono svolgere tutte le attività finanziarie il cui svolgimento non sia oggetto di riserva.

Occorre, comunque, sottolineare che una Sim è tenuta al rispetto della normativa di settore (ed è sottoposta alla vigilanza delle competenti Autorità) solo dopo l'intervenuta autorizzazione e la conseguente iscrizione nell'albo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 58/1998.

Ciò posto, si ritiene che la valutazione in merito alla possibilità della società ..., quale Sim in attesa di autorizzazione, di continuare a svolgere l'attività finanziaria già in essere nelle more dell'autorizzazione, non rientri tra le competenze della Commissione.

Pertanto, con riferimento alla seconda parte della nota, si invita codesta società a presentare il medesimo quesito, per i profili di competenza, al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (cui spetta il compito di tenere l'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e stabilire le relative modalità di iscrizione), nonché all'Ufficio Italiano Cambi, incaricato, ai sensi del citato articolo, di verificarne la permanenza delle condizioni di iscrizione nell'elenco medesimo.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa